



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento per la Valutazione di Ateneo dell'Impegno Didattico, di Ricerca e Gestionale dei Professori e Ricercatori a Tempo Indeterminato per l'attribuzione degli scatti stipendiali triennali, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240

Emanato con Decreto Rettorale n. ²¹⁹ del ¹² MAG. 2017

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 6, commi 7 e 14, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i., "le modalità procedurali" e "i requisiti di valutazione" dell'impegno didattico, di ricerca e delle attività gestionali per l'attribuzione dello scatto stipendiale alle professoresse e ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, di seguito indicati semplicemente "docenti", ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, della Legge 240/2010.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano:

- ai docenti chiamati ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge 240 del 2010, al compimento del primo triennio di effettivo servizio e ad ogni successivo triennio;

- ai docenti in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale di cui al sistema retributivo previgente e ad ogni successivo triennio.

Articolo 2 - Modalità procedurali

1. Il procedimento di valutazione ha inizio con un bando, emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo. Nel bando devono essere indicati:

- a) L'oggetto del procedimento promosso;
- b) I requisiti per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale;
- c) La data di presentazione delle domande;
- d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- e) L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento.

Al bando sono allegati gli elenchi dei docenti che hanno maturato il requisito di anzianità triennale per la partecipazione al procedimento di valutazione.

2. I docenti interessati devono presentare domanda di attribuzione dello scatto stipendiale. Alla domanda devono allegare una relazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. e contenente l'attestazione del complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte di cui al successivo articolo 3.

3. La domanda e la relazione possono essere presentate su modelli previamente predisposti dall'U.O.C. Personale docente e ricercatore dell'Università. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno definite le modalità per la transizione digitale delle procedure di valutazione.

4. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., l'Amministrazione ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche a campione in ordine alla veridicità di atti, fatti, qualità e stati soggettivi autocertificati.

Articolo 3 – Criteri e requisiti di valutazione

1. Le domande e le relazioni devono essere valutate secondo criteri di merito accademico, scientifico e di svolgimento delle attività gestionali.

2. Sono requisiti di valutazione dei "docenti di prima e seconda fascia":
- a) conformità della domanda e della relazione alle prescrizioni del bando;
 - b) aver svolto, nel triennio accademico di riferimento, i compiti previsti nel regolamento sull'impegno didattico nei corsi di Laurea e Laurea magistrale, Scuole di Specializzazione e Dottorato di ricerca. Il requisito è dimostrato anche con l'assenza di inadempienze ai compiti didattici indicati nelle schede relative al carico didattico del docente o comunque assegnate dai dipartimenti di afferenza.

I docenti di prima e seconda fascia oltre ai requisiti essenziali di cui ai precedenti punti a) e b), dovranno dichiarare il possesso di almeno due ulteriori requisiti, tra quelli elencati nei punti seguenti:

- c) essere autrice/autore, nel triennio accademico di riferimento, di almeno due pubblicazioni scientifiche rispondenti ai criteri definiti dall'ANVUR ai fini dell'ultima VQR;
 - d) aver svolto, nel triennio accademico di riferimento, attività scientifica come coordinatore o responsabile di unità operativa locale di progetti su bando competitivo a carattere regionale, nazionale, europeo o internazionale;
 - e) aver svolto, per almeno due anni nel triennio accademico di riferimento, incarichi in qualità di Rettore, Prorettori, Delegati del Rettore, Direttori di Dipartimento, componenti di Organi di Ateneo (Senato accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione), componenti del Presidio di Qualità di Ateneo e/o Dipartimento, componente del Gruppo Relazione Annuale del Riesame, Presidenti di Consiglio di Corso di studio, Coordinatori di Commissioni Paritetiche, Coordinatori di dottorati di ricerca, Direttori di Master e di Corsi di perfezionamento, Direttori di Scuole di Specializzazione, Presidente della Struttura di coordinamento dell'attività didattica di Medicina e Chirurgia, delegati del Dipartimento all'attività di orientamento, Coordinatori della didattica e/o della ricerca dei Dipartimenti, Coordinatori delle commissioni per trasferimento piani di studi, per Erasmus, per attività internazionali, componenti delle Giunte di Dipartimento e di Consiglio di Corso di Studio, organizzatore ed erogatore di lezioni nell'ambito dei corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi ad accesso programmato. L'elenco degli incarichi indicati è meramente esemplificativo e non esaustivo. Ai fini dell'attestazione del requisito possono essere dichiarati anche incarichi analoghi o affini;
 - f) aver svolto, nel triennio accademico di riferimento, attività didattica per un totale di almeno tre crediti, nell'ambito delle Scuole di Specializzazione, corsi di Master e Dottorati di ricerca. Per le Scuole delle Professioni Legali e per i Corsi di Dottorato di ricerca non organizzati in crediti il requisito può essere dimostrato con un impegno didattico pari a 30 ore. Il requisito può essere dimostrato, inoltre, con ulteriori attività didattiche non retribuite, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la didattica nelle "summer school", lo svolgimento di corsi e moduli in lingua straniera;
 - g) aver realizzato, come media nel triennio accademico di riferimento, almeno la metà del punteggio massimo della scheda numero 1 di valutazione somministrata agli studenti frequentanti e desunta esclusivamente dalle risposte relative al gruppo di domande da numero 2 a numero 10;
 - h) aver svolto, nel triennio accademico di riferimento, attività all'interno dei Gruppi di Esperti della Valutazione o essere stato componente effettivo delle Commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.
3. Sono requisiti di valutazione dei "ricercatori":
- a) conformità della domanda e della relazione alle prescrizioni del bando;
- I ricercatori oltre al requisito essenziale di cui al precedente punto a), dovranno dichiarare il possesso di almeno due ulteriori requisiti, tra quelli elencati nei punti seguenti:
- b) essere autrice/autore, nel triennio accademico di riferimento, di almeno due pubblicazioni scientifiche, rispondenti ai criteri definiti dall'ANVUR ai fini dell'ultima VQR;
 - c) aver svolto, nel triennio accademico di riferimento, i compiti didattici assegnati dal dipartimento con l'esercizio di didattica frontale per almeno trenta ore annue, ovvero un numero minimo di sei esami;
 - d) aver svolto, per almeno due anni nel triennio, incarichi in qualità di membri degli organi dell'Ateneo, Delegati del Rettore, componenti del Nucleo di Valutazione, componenti del Presidio di Qualità di Ateneo, componenti di Commissioni Paritetiche, componenti del Collegio dei docenti di dottorati di ricerca, componenti delle commissioni per trasferimento piani di studi, per Erasmus, per attività internazionali, componenti delle Giunte di Dipartimento e di Consiglio di Corso di Studio, delegati del Dipartimento all'attività di orientamento, componente del Gruppo Relazione Annuale del Riesame, componente del Presidio Qualità di Ateneo e/o dipartimento, del Consiglio della Scuola per le Professioni legali e organizzatore ed erogatore di lezioni nell'ambito dei corsi di preparazione ai test di ammissione ai corsi ad accesso programmato. L'elenco degli incarichi indicati è meramente esemplificativo e non esaustivo. Ai fini della dimostrazione del requisito possono essere dichiarati incarichi analoghi o affini;
 - e) aver svolto, nel triennio accademico di riferimento, attività scientifica come coordinatore nazionale, responsabile locale o componente unità locale di progetti sul bando competitivo a carattere regionale, nazionale, europeo o internazionale.

Ai fini della valutazione, il requisito relativo agli incarichi gestionali di cui al precedente punto d) può essere sostituito con il possesso di numero 1 (una) ulteriore pubblicazione scientifica, oltre alle numero 2 (due) pubblicazioni scientifiche richieste di cui al precedente punto b).

Tutti i requisiti prescritti nei punti precedenti per la valutazione dei docenti e dei ricercatori sono soggetti a verifica periodica con cadenza triennale da parte del Senato Accademico.

Articolo 4 - Attività preliminari alla valutazione- Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, con il supporto dell'unità organizzativa competente individuata nell'U.O.C. Personale docente e ricercatore, garantisce l'espletamento delle attività preliminari e preparatorie alla successiva fase di valutazione. In particolare, il responsabile del procedimento:

- a) raccoglie le domande e le relazioni presentate dai docenti candidati alla valutazione;
- b) adotta gli atti necessari per il sollecito svolgimento dell'istruttoria, chiede il rilascio di dichiarazioni integrative e di rettifica di domande formalmente erranee o incomplete, esperisce accertamenti ed ispezioni, ordina esibizioni documentali;
- c) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dal bando e dalla normativa vigente;
- d) segnala alla commissione di valutazione le domande e le relazioni che presentano elementi formali di incertezza;
- e) trasmette gli atti alla commissione di valutazione quale organo competente alla formulazione della proposta di attribuzione dello scatto stipendiale.

Articolo 5 – Commissione di Valutazione

1. Le attività di valutazione sono demandate ad una Commissione di primo grado composta da numero quattro docenti di prima fascia in rappresentanza di ciascuna delle macro aree di Ateneo. La Commissione giudica a maggioranza e nelle ipotesi di parità prevale il giudizio del Presidente. La Commissione e il suo presidente sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore. La Commissione dura in carica un anno e non può essere rinnovata. Nel rispetto del principio di imparzialità, non possono essere componenti della Commissione i docenti che vantano il diritto allo scatto stipendiale nell'anno di mandato della stessa. Con le stesse modalità il Senato Accademico, su proposta del Rettore, nomina la Commissione di secondo grado per la valutazione dei giudizi negativi.
2. La Commissione valuta tutte le domande e le relative relazioni. Del processo di valutazione effettuato, la Commissione redige circostanziato e motivato verbale proponendo l'attribuzione degli scatti stipendiali.
3. La Commissione trasmette il verbale al responsabile del procedimento per la verifica formale della procedura seguita e al Rettore per l'approvazione degli atti con proprio decreto.
4. I docenti che non hanno presentato la domanda e la relativa relazione triennale entro 12 mesi dalla data di maturazione del diritto allo scatto, oppure che hanno ricevuto una valutazione negativa, non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di maturazione del diritto allo scatto.
5. I docenti che hanno effettuato assenze a qualsiasi titolo superiori a 18 mesi, nel triennio accademico di riferimento, non hanno diritto a chiedere lo scatto stipendiale.
6. I docenti che sono stati in servizio per un periodo compreso tra i 18 e i 26 mesi, nel triennio accademico di riferimento, hanno diritto a chiedere lo scatto stipendiale se dimostrano il possesso di almeno il 50% dei seguenti requisiti e rispettivamente:
 - a) per i docenti di prima e seconda fascia i requisiti di cui all'art. 3, lettere c) ed e);
 - b) per i ricercatori i requisiti di cui all'art. 3, lettere b), c) e d).

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito della valutazione

1. Entro 20 giorni, decorrenti dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti di valutazione, l'Amministrazione comunicherà a ciascun docente valutato il giudizio conseguito. Contestualmente provvederà a pubblicare sul sito istituzionale la lista dei docenti che hanno conseguito il giudizio positivo.
2. I docenti ai quali sia stato notificato il giudizio negativo di mancato accoglimento della domanda di

riconoscimento dello scatto stipendiale, potranno presentare un ricorso amministrativo alla Commissione di secondo grado, che agirà in qualità di organo valutatore di secondo grado. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di notifica della comunicazione. La Commissione di secondo grado dovrà esprimersi in via definitiva entro i successivi 20 giorni. I docenti che hanno conseguito un giudizio negativo non possono essere nominati componenti della Commissione di valutazione di primo e/o di secondo grado per i tre anni successivi.

3. I docenti di cui al precedente comma 2 che abbiano ottenuto un giudizio di valutazione negativo, in primo o in secondo grado, potranno presentare ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo competente, nei tempi e con le modalità previste dall'ordinamento giuridico vigente.

4. Entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza definitiva di accoglimento del giudice amministrativo di primo o di secondo grado, l'Ateneo pubblicherà sul sito istituzionale la lista dei docenti che hanno conseguito il giudizio positivo.

Articolo 7 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento approvato dagli organi competenti è emanato con decreto Rettorale ed è reso pubblico sul sito istituzionale di Ateneo alla sezione "Statuti e Regolamenti/Regolamenti per il Personale".

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del suddetto decreto rettorale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.